

INTERPELLO N. 17/2014

L'applicazione dell'art. 12, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

INTERPELLO: E' POSSIBILE ISTITUIRE RLS PER UN GRUPPO DI AZIENDE?

Un interpello interviene sulla possibilità di istituire RLS anche a livello di un insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda.

L'Associazione Bancaria Italiana e le Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla "possibilità di prevedere nell'ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS):

1. *l'istituzione di RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;*
2. *che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. riconosce agli RLS nell'ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all'interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza".*

Nell'istanza di interpello è evidenziata la volontà di definire la figura del RLS operante non solo nella singola azienda ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di garantire, a tutte le aziende del gruppo, la presenza di tale figura. In tal modo si assicurerebbe, in tutte le aziende che fanno parte di gruppi bancari, una 'copertura totale' anche a favore di quelle aziende che, all'interno del gruppo, per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.

L'obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe, quindi, di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo.

Il parere della Commissione Interpelli è che "la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e **corrisponda** alle facoltà attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 alle parti medesime per quanto riguarda le prerogative dei RLS. Essa appare, quindi, **compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento**".

La Commissione sottolinea altresì che "l'esercizio di tale facoltà è pur sempre condizionato dal rispetto delle disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 81/2008 in materia. In particolare, l'opzione per il RLS di gruppo va attuata facendo comunque riferimento al numero minimo di RLS stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008 applicando i criteri previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo.